

`



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Griebale all Tribural

Venezia 09.10.2023

Al Sig. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati VENEZIA

Ai Sigg. Direttori Amministrativi Contenzioso Civile e Recupero Crediti SEDE

Al Sig. Funzionario ed al Personale di Cancelleria Prima Sezione Civile <u>SEDF</u>

Oggetto: Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c.

In conformità a specifici chiarimenti del Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Servizi Relativi alla Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, rendo noto che:

- Nella fase sommaria del procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione o di sfratto per morosità l'intimante sarà tenuto a versare al momento della costituzione in giudizio un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato ai sensi dell'art. 13, comma 3°, D.P.R. n. 115/2002;
- L'intimato che si limiti a svolgere opposizione, ossia si limiti a chiedere il diniego della convalida di sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato ai sensi dell'art. 99 c.p.c., mentre nel caso in cui formuli domanda riconvenzionale o richiesta di chiamata di un terzo in causa è tenuto a pagare un contributo unificato commisurato al valore della propria domanda e dimezzato ai sensi dell'art. 13, comma 3°, così come il terzo che intervenga autonomamente nella fase sommaria;
- A seguito del provvedimento che dispone il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 c.p.c., con la conseguente

- Valgono per l'attore ed il convenuto i medesimi principi in precedenza enunciati:
 l'attore sarà tenuto a pagare un nuovo contributo unificato, a prescindere da
 quello già versato nella fase sommaria, ed il convenuto sarà tenuto a pagarlo sia
 nel caso in cui formuli domanda riconvenzionale ex novo o nel caso in cui coltivi
 quella formulata nella fase sommaria, così come sarà tenuto a pagarlo il terzo
 interveniente, anche nel caso sia già intervenuto durante la fase sommaria ed
 abbia versato il contributo dimezzato;
- Il convenuto che si costituisca per primo sarà tenuto al pagamento del contributo unificato per intero, calcolato sul valore della domanda avversaria e, laddove proponga domande proprie, riconvenzionali o trasversali, sarà tenuto al pagamento del contributo unificato per intero calcolato sul valore dell'intero procedimento, e, quindi, dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale o trasversale.

Ciò posto, si dispone che la presente nota sia pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale e si richiede al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia la pubblicazione sul sito istituzionale del C.O.A., invitando il Personale di Cancelleria del Tribunale ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra.

Cordiali saluti

Il Piccibali del Tribinals Diriganti Amministrativo FF. Dott Salvatoro Laguni

> LAGANA' SALVATORE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587 09.10.2023 06:59:44 UTC